

N. R.G. 2/2019



TRIBUNALE di NUORO
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Giudice, dott.ssa Carlotta Bruno,

visto il ricorso presentato da ANTONIO FRANCESCO DELEDDA e BOE GIUSEPPA;

vista la proposta di accordo ex artt. 7, comma 1-bis, 8, 9, 10 L. 27.1.2012, n. 3 depositata da ANTONIO FRANCESCO DELEDDA e BOE GIUSEPPA il 8.4.2019;

letta la relazione particolareggiata dello O.C.C.;

verificato – allo stato e sulla base dei documenti disponibili che tuttavia non presentano carenze – che gli istanti:

- Non sono soggetti ad altre procedure concorsuali;
- non risultano aver fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad altri procedimenti ex L. 27.1.2012, n. 3;
- non hanno subito ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;

verificata la completezza della documentazione, ed in particolare la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;

ritenuto - allo stato – che non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

ritenuto che la proposta soddisfi allo stato i requisiti di legge;

visti gli artt. 10 segg. L. 27.1.2012, n. 3

P.Q.M.

- 1) fissa udienza per convocazione dei creditori per la data del 11.6.2019 ore 9.15;
- 2) dispone che la proposte ed il presente provvedimento siano comunicati a cura dell'O.C.C. a tutti i creditori almeno quaranta giorni prima dell'udienza stessa anche per telegramma o lettera raccomandata o telefax o PEC;
- 3) dispone che della proposta e del presente decreto sia data pubblicità mediante inserimento sul sito internet del Tribunale di Nuoro, nella sezione dedicata, nonché la pubblicazione della medesima presso il Registro delle Imprese, con esclusione dei dati sensibili di soggetti terzi;
- 4) dispone che, sino al momento in cui l'eventuale omologa dell'accordo non sarà divenuta definitiva, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;



- 5) avvisa che, a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice risulteranno inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente ed all'O.C.C.

Nuoro, 15/04/2019

Il Giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno

